



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
AC 676**

Decreto legge 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

Al comma 1 dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province."

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità di rendere disponibili le somme che non sono state utilizzate dai Comuni in quanto l'ammontare dei pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non raggiungono lo spazio finanziario reso disponibile di 5 miliardi di euro.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "predetto termine" sono inserite le seguenti: "nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 194 del Dpr n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del citato Dpr, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012".

MOTIVAZIONE

Il testo presentato non considera la possibilità di sbloccare risorse a quei Comuni che per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno hanno rallentato o interrotto lavori e opere per le quali comunque esiste un contratto che obbliga il comune a riconoscere l'importo pattuito.

Poiché la disposizione non considera minimamente quella parte di residui passivi che sono obbligazioni giuridicamente assunte a tutti gli effetti., ma che ancora non si concretizzano in fatture per il semplice fatto che i Comuni chiedono di rallentare i lavori per renderli compatibili, quando possibile, con gli obiettivi di patto, si propone che vengano esclusi dal patto di stabilità interno le obbligazioni assunte dai comuni prima dell'entrata in vigore del decreto.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

“Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune”

Oppure

“Le somme assegnate dovranno essere pagate secondo la cronologia dei debiti, per singolo comune, così come comunicato dagli enti stessi. In ogni caso l'importo di cui al comma 1 non può superare per debiti non scaduti alla data dell'8 aprile per singolo comune il saldo programmatico ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013”

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si favorisce lo smaltimento dei debiti pregressi lasciando discrezionalità al comune

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1 dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis:

“3-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno almeno il 50% dei pagamenti di cui al comma 1 effettuati nell'anno 2013, prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Con accordo di Conferenza Stato città e autonomie locali sono apportate le modifiche per la ripartizione delle disponibilità di cui al comma 1.”

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si intende garantire quei comuni che hanno effettuato pagamenti per debiti già scaduti a dicembre 2012 e sono stati liquidati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Al fine di non penalizzare tali enti si propone che vengano esclusi dal patto di stabilità almeno il 50% dei pagamenti scaduti nel 2012 e pagati entro l'8 aprile.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, comma 4 sopprimere le parole “ non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero”

All'articolo 1, comma 5, le parole “13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013” sono sostituite con le parole “25% del fondo di cassa al 31 dicembre 2012”

MOTIVAZIONE

L'art. 1, comma 5 del Decreto Legge consente agli enti locali, nelle more della ripartizione delle somme da escludere dal patto di stabilità interno, di effettuare pagamenti nel limite del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 30 marzo 2013 e comunque per un importo non superiore al 50% degli spazi finanziari che gli enti intendono comunicare alla data del 30 aprile.

La disposizione, limitando il calcolo della percentuale alle somme detenute presso la tesoreria statale, esclude, di fatto, tutte le disponibilità eventualmente depositate fuori dal conto di tesoreria. L'art. 14 bis del D.L. n. 151/91 e s.m.i. prevede, infatti, che le somme disponibili sui mutui stipulati dagli enti locali non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica

Con l'emendamento si propone di portare il limite al 25% del fondo di cassa registrato al 31 dicembre 2012.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole " di parte corrente" aggiungere le parole " e di parte capitale".

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Regioni, quando possibile, di erogare i contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. In molti casi, infatti, i Comuni hanno di fatto anticipato le spese a carico delle Regioni, sopportando sia il peso in termini di anticipazione finanziaria, sia in termini di vincolo sul patto di stabilità interno.

Con l'emendamento proposto, si vedono riconosciuti gli spazi finanziari utilizzati in passato e utili nel 2013 al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, comma 9, l'ultimo periodo del comma 9 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione, senza imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma 16-bis:

“16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13.”

MOTIVAZIONE

Si chiede che anche gli enti in stato di dissesto possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare debiti certi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali

All'articolo 1, il comma 17 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Gravi ripercussioni hanno i Comuni che accedono al Fondo per la liquidità, in particolare per quanto attiene il Fondo svalutazione crediti. Infatti il comma 17 chiede di prevedere un fondo svalutazione pari al 50% dei residui attivi delle entrate correnti proprie aventi anzianità superiore ai 5 anni. Gli enti che beneficiano dell'anticipazione hanno già l'obbligo della restituzione si ritiene inutile imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.

Art. 2
Pagamento dei debiti delle regioni e delle province autonome

All'art.2 del DL 35/2013 è inserito il seguente comma 10:

“10. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'inizio del comma 122 sono inserite le seguenti parole: “Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014”;
- b) al comma 122 le parole “Nell'anno 2013” sono abrogate;
- c) al comma 122, le parole “importo complessivo di 800 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “importo complessivo di euro 1.272.006.281”;
- d) al comma 123 le parole “200 milioni di euro” e le parole “600 milioni di euro” sono rispettivamente sostituite da “318 milioni di euro” e “954 milioni di euro”; dopo la parola “comuni” sono aggiunte le seguenti “di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti”.

All'onere del presente comma si provvede con il Fondo di cui al comma 10, dell'art.1, della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”.

MOTIVAZIONE

La norma, attraverso una sinergia istituzionale fra Governo – Regioni – Enti locali, ha lo scopo di immettere liquidità per ridurre le sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso lo sblocco dei residui passivi in conto capitale degli EELL e il massimo utilizzo della capacità di spesa.

Un ulteriore stanziamento di almeno 472 milioni per il patto di stabilità verticale incentivato, che peraltro non incide né su indebitamento netto né sul fabbisogno oltre al fatto che le risorse sono destinate alla riduzione del debito delle Regioni, permetterebbe di incrementare la liquidità immessa nel sistema a favore delle imprese per 566 milioni, che porterebbe la somma a disposizione dei soggetti creditori della PA a 1,526 miliardi grazie all'effetto moltiplicatore del meccanismo di funzionamento del patto di stabilità verticale incentivato (risorse messe a disposizione delle Regioni pari a €1,272 miliardi - risorse aggiuntive da parte delle regioni 254 milioni).

Un ulteriore effetto propulsivo si avrebbe con l'estensione del meccanismo anche sul 2014 per almeno lo stesso importo di 1,272 miliardi

Grazie all'effetto moltiplicatore sarebbero messi a disposizione spazi finanziari per 2,1 mld. Particolare riguardo per i piccoli comuni con popolazione compresa fra i 1000 e 5000 abitanti a cui viene destinato il 50% degli spazi finanziari ceduti ai comuni.

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

MODIFICHE dell'applicazione TARES

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), le parole “con propria deliberazione” sono sostituite dalle parole “con deliberazione della giunta comunale”;
- b) al comma 2, lettera b):
 - le parole “prime due” sono abolite;
 - dopo le parole “gia' in uso per gli stessi prelievi” sono inserite le parole “, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA”;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“ h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.”
- d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2.

MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorre dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell’Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l’applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica, previsione già presente nella norma istitutiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Le modifiche proposte permettono di:

- *snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l’esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l’indicazione del numero di rate (lett. b, primo punto), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;*
- *chiarire che l’utilizzo dei modelli di pagamento già in uso ai fini della Tarsu o della Tia avviene escludendo comunque l’applicazione dell’IVA, trattandosi in ogni caso di anticipi sul pagamento del nuovo tributo Tares (lett. b, secondo punto);*
- *evitare che l’immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all’adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere “sperimentale” del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l’obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;*
- *assicurare l’applicabilità del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, art. 14, del dl 201/2011 (lett. d, primo comma aggiunto);*
- *prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent’anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all’effettuazione di tale revisione (lett. d, secondo comma aggiunto).*

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMU-Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui l'esito delle predette verifiche comporti l'aumento del valore dell'accertamento convenzionale dell'imposta municipale propria ad aliquote di base rispetto ai valori già pubblicati, la differenza da riconoscere allo Stato per la riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, può essere imputata quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 ed è in questo caso esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

In questi giorni si stanno ultimando le verifiche da parte degli enti dell'incassato dell'IMU e spesso tale importo non corrisponde a quanto accertato convenzionalmente. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012 e di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge 174 del 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare una regolazione contabile uniforme al fine di consentire a tutti coloro che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'imposta assegnata di utilizzarla senza subire alterazioni finanziarie, né scompensi sul patto di stabilità.

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Necessarie compensazioni finanziarie per effetto dell'introduzione dell'imu

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

“L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali crediti vantati nei confronti dello Stato. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.”

MOTIVAZIONE

La Legge di stabilità per il 2013 dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013.

Sulla base degli appostamenti sul bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011, il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso.

Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro attraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse.

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Termine di versamento della quota statale e disposizioni IMU in materia di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis:
"Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni".

MOTIVAZIONE

L'abrogato comma 11 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 conteneva l'esclusione dal pagamento della quota statale dell'IMU degli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio. Con la nuova ripartizione del gettito IMU disciplinata dalla Legge di stabilità 2013, tutto il gettito proveniente dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" risulta essere di esclusiva competenza statale. Formalmente dunque anche quelli di proprietà dei Comuni. Si rende quindi necessario escludere dal pagamento allo Stato dell'IMU per i suddetti immobili, al fine di colmare un vuoto che si è creato con l'abrogazione del suddetto comma 11.

Parimenti, le regole relative alla tempistica del versamento della quota statale nonché le disposizioni di rinvio per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni vengono meno con l'abrogazione del comma 11. Con l'emendamento si pone rimedio alle possibili incongruenze derivanti dalle abrogazioni in questione, ripristinando la previsione contenuta

nell'ultimo periodo del comma 11, ovvero che le attività di gestione dell'Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Ripristino termini dichiarazione IMU a 90 giorni

All'articolo 10, comma 4, la lettera a) è abolita.

MOTIVAZIONE

La norma di cui si propone l'abrogazione riporta all'anno successivo il termine per la dichiarazione delle variazioni di possesso degli immobili che incidono sull'ammontare dell'IMU. Viene così modificata la norma sui termini di dichiarazione (co. 12-ter, art. 13, dl 201/2011), a suo tempo condivisa dall'Anci, che fissava il termine a *"novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"*.

Va ricordato che l'obbligo di dichiarazione IMU riguarda una minoranza di contribuenti, in quanto per la gran parte delle fattispecie di variazione nel possesso di immobili o nelle caratteristiche dell'immobile posseduto l'obbligo di dichiarazione è sostituito dal modello unico informatico immesso nei sistemi informativi ipo-catastali direttamente a cura del notaio o di altro intermediario abilitato.

La modifica introdotta nel decreto legge n. 35 ha l'obiettivo, riportato nella relazione al decreto, di ricondurre la dichiarazione IMU nel novero delle "dichiarazioni periodiche", con la conseguente applicabilità di alcuni aspetti di dettaglio dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di inadempienza entro i termini. Ma la dichiarazione IMU non ha questa caratteristica, in quanto è dovuta in corrispondenza di un evento - ad esempio una compravendita immobiliare - che per il singolo contribuente può presentarsi episodicamente in un lungo arco di tempo.

L'unificazione dei termini dichiarativi non appare dunque giustificata dalle specificità dell'IMU, non costituisce un'effettiva semplificazione per il contribuente e può comportare l'aumento del fenomeno delle dichiarazioni non dovute, cioè presentate anche per i casi in cui non è richiesto nessun adempimento diretto da parte del contribuente, con inutili appesantimenti sia per il cittadino che per le amministrazioni comunali.

Art.10

Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Proroga termini rendiconto di gestione e certificazione patto di stabilità interno

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

Per l'anno 2013 il termine della deliberazione da parte dell'organo consiliare del rendiconto della gestione 2012, di cui all'articolo 227 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 giugno.

Per l'anno 2013 il termine del 31 marzo per la certificazione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, di cui all'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato al 31 maggio 2013.

MOTIVAZIONE

La perdurante incertezza delle risorse dovute all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, non consente ai Comuni di imputare correttamente le voci in termini di IMU e fondo sperimentale di riequilibrio ed eventuali compensazioni a favore dello Stato. Infatti entro il 28 febbraio si doveva effettuare la verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, e provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

La proroga dell'approvazione del rendiconto della gestione diventa inevitabile dati i tempi dettati dal testo unico degli enti locali (art 227 comma 2) per consentire l'approvazione in consiglio nel termine del 30 aprile.

Con le stesse motivazioni si chiede anche la proroga del termine perentorio per la trasmissione della certificazione dei risultati conseguiti dal patto di stabilità interno.

Art 12
Copertura finanziaria

Al comma 10 dell'articolo 12 aggiungere le seguenti parole “ fatto salve le autorizzazioni disposte per gli enti locali”.

MOTIVAZIONE

Il comma 10 dispone che qualora dal monitoraggio delle maggiori entrate IVA derivanti dagli art 1 2 3 e 5 del presente decreto emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013, il ministero dell'economia e delle finanze può rimodulare le spese autorizzate con il presente decreto.

Con il presente emendamento si chiede che non possano essere riviste le disposizioni relative gli enti locali.

Art 12
Copertura finanziaria

Al comma 11 le parole “dall’articolo 1, comma 13,” sono eliminate.

Dopo il comma 11 inserire il seguente comma 11-bis:

“Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 10 del presente articolo sono destinate agli enti locali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali sono stabilite le modalità di riparto.

MOTIVAZIONE

Qualora si verificasse il mancato utilizzo del Fondo per assicurare liquidità agli enti locali tali economie sono messe a disposizione degli enti locali.

Aggiungere il seguente articolo:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad individuare le necessarie compensazioni al fine di introdurre gradualmente, entro il 2016, come regola di patto di stabilità interno per i Comuni: l'equilibrio di parte corrente con limite al deficit individuato d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.

MOTIVAZIONE

Al fine di rendere operativo quanto disposto dal Parlamento, in sede di ridefinizione dei saldi di finanza pubblica, impegnando il Governo ad operare un nuova "mini" golden rule a vantaggio degli investimenti, si propone di iniziare un percorso graduale che introduca nel 2016 la regola di patto di stabilità che comporti equilibrio di parte corrente e limite all'indebitamento, in modo di consentire una equilibrata politica di investimenti.

Esclusione per i Piccoli Comuni dal patto di stabilità

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera c) del comma 2 e la lettera c) del comma 6.

MOTIVAZIONE

Si ritiene urgente prevedere l'esclusione dal PSI dei Comuni fra mille e cinque mila abitanti, impegnati in una storica trasformazione del proprio assetto istituzionale con l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali. In una fase così complessa aggiungere anche questo nuovo obbligo mette in crisi la gestione ordinaria dell'ente, nonché in moltissimi casi sarà di fatto impossibile rispettare i vincoli.

Riduzione delle assegnazioni statali per effetto delle cd spending review

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" sono abrogate.

MOTIVAZIONE

La manovra a carico dei Comuni per l'anno 2013 disposta dalla cosiddetta spending review ammonta a 2 miliardi e 250 milioni, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 che si sommano alla riduzione delle risorse già operata nell'ultimo triennio, che solo in termini di tagli ammonta a 4 miliardi.

Con l'emendamento proposto si chiede di non operare il taglio delle assegnazioni statali in quanto il combinato della manovra e il taglio della spending review non è sostenibile dai bilanci comunali.

EFFETTI FINANZIARI

Effetto negativo sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare pari a 2 miliardi e 250 milioni per il 2013, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

COPERTURA FINANZIARIA

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 2 miliardi e 250 milioni per il 2013, a 2 miliardi e 500 milioni per il 2014 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con riferimento alla riduzione della spending review con effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto, si fa fronte con le seguenti maggiori entrate:

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- *alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;*
- *alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;*
- *alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;*
- *alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;*

- *alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.*

Effetti

Tenendo conto di una raccolta dei giochi elettronici d'azzardo stimabile intorno ai 30 miliardi di euro per il 2013, la variazione delle aliquote proposte è in grado di generare un maggior gettito di 3000 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Aggiungere il seguente articolo:

“Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a condizione che gli Enti rispettino, nell’anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende indispensabile per chiarire la portata applicativa della sanzione recata dal comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008; poiché infatti le stabilizzazioni effettuate ai sensi della normativa speciale recata dalle Leggi Finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno rappresentato un evento del tutto straordinario, finalizzato a porre fine al precariato nelle amministrazioni pubbliche e a dare legittima soddisfazione delle aspettative dei dipendenti utilizzati reiteratamente con contratti di lavoro flessibile, la realizzazione delle stesse non può essere assoggettate al regime sanzionatorio ordinario a carico degli enti non rispettosi del patto di stabilità in quanto ciò vanificherebbe la ratio e le finalità della normativa speciale; ciò, ovviamente, nel rigoroso rispetto del principio generale di contenimento delle spese di personale e a condizione che gli enti comunque garantiscano una riduzione complessiva della spesa rispetto al precedente anno.

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 5, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole “**31 marzo 2012**” con le parole “**31 dicembre 2013**”

MOTIVAZIONE

Vi è l'urgenza di differire l'obbligo della Centrale Unica di Committenza almeno al 31 dicembre 2013 per allinearla con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali. E' evidente, infatti, l'irrazionale difformità dei termini previsti per entrambi gli adempimenti con l'aggravio della previsione della Centrale Unica di Committenza prima ancora che i piccoli Comuni abbiano definito i loro nuovi assetti di cooperazione intercomunale. Vi è inoltre necessità di avere un chiarimento sull'attuazione concreta della norma.

Emendamenti in materia di personale

Assunzioni nei piccoli Comuni

- Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
- dopo le parole “*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*” sono aggiunte le seguenti: “, *i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni*”;
- le parole “*dell'anno 2008*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'anno 2004*”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il *turn over* e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di rendere coerente il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

Spese di personale e processi associativi

- All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

- Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”

- Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

- L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato -

non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.

Figura del direttore generale

- L' articolo 2, comma 186, lett. d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è così sostituito:

d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e nei Comuni Capoluogo di Provincia;

MOTIVAZIONE

Il dl 10 ottobre 2012, n. 174 ha introdotto significative modifiche che vanno nel senso di rafforzare la capacità gestionale degli enti sia al proprio interno che nei confronti degli organismi e delle aziende partecipate e/o affidatarie di rilevanti servizi. Contemporaneamente ha caratterizzato alcune figure interne al Comune con un connotato di controllori interni e con una accentuazione della funzione "ispettiva permanente".

Tale situazione genera una dialettica interna che rischia, in assenza di un adeguato ruolo di sintesi tecnica orientata alla gestione efficiente ed efficace dei servizi gestiti e affidati, di ingenerare un blocco gestionale soprattutto nei comuni medi che sono maggiormente investiti della responsabilità delle innovazioni gestionali.

Per tale ragione, al fine di dare autonomia organizzativa a questi Comuni occorre che venga ripristinata la facoltà di nominare la figura del Direttore Generale, figura di raccordo tecnico unitario nell'ente, specificamente dedicata a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'azione amministrativa.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la nomina del direttore generale è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità e di contenimento delle spese di personale.

Processi di stabilizzazione

- Articolo aggiuntivo

“Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 94, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a condizione che gli Enti rispettino, nell’anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende indispensabile per chiarire la portata applicativa della sanzione recata dal comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge n. 112/2008; poiché infatti le stabilizzazioni effettuate ai sensi della normativa speciale recata dalle Leggi Finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno rappresentato un evento del tutto straordinario, finalizzato a porre fine al precariato nelle amministrazioni pubbliche e a dare legittima soddisfazione delle aspettative dei dipendenti utilizzati reiteratamente con contratti di lavoro flessibile, la realizzazione delle stesse non può essere assoggettata al regime sanzionatorio ordinario a carico degli enti non rispettosi del patto di stabilità in quanto ciò vanificherebbe la *ratio* e le finalità della normativa speciale; ciò, ovviamente, nel rigoroso rispetto del principio generale di contenimento delle spese di personale e a condizione che gli enti comunque garantiscano una riduzione complessiva della spesa rispetto al precedente anno.

Aggiungere il seguente articolo:

Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE.”

MOTIVAZIONE

Per garantire un più ampio accesso a meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico è indispensabile esonerare dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute dalle Amministrazioni Pubbliche, alle quali sono associati effettivi risparmi sui consumi energetici, così come annualmente certificato dal Gestore del Servizio Elettrico (GSE) e come previsto dalle norme tecniche di settore.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 8 della Legge 183/2011 riduce le percentuali di spesa per interessi sui prestiti accessi dagli enti territoriali così come definiti nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Tali percentuali sono state ridotte e fissate come segue: 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% a decorrere dall'anno 2014. Come conseguenza i Comuni non sono autorizzati ad assumere nuovi mutui nemmeno nel caso in cui questi vadano a finanziare investimenti produttivi in impianti alimentati a FER o interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica in grado di pagare la spesa per interessi (il servizio del debito) e di restituire il capitale attraverso il flusso di cassa da essi stessi generato. Ai fini dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno, occorrerebbe pertanto distinguere all'interno del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali tra quei prestiti (mutui) che si finanziano con le entrate correnti e quelli che si finanziano con le risorse generate dagli investimenti consentiti dall'assunzione dei mutui stessi. Va ricordato che molto spesso, gli investimenti in FER e efficienza energetica consentono ai Comuni di offrire servizi ai propri cittadini senza oneri aggiuntivi, contribuendo così sia al livello di attività produttive che al livello di welfare garantito nell'ambito del territorio di riferimento.

Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere i seguenti commi:

“I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.”

Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

MOTIVAZIONE

Si propone per i comuni terremotati lo stesso trattamento riservato ai Comuni virtuosi ai fini del patto di stabilità, portando a zero il saldo-obiettivo per gli anni 2013 e 2014.

Modifica sanzione patto di stabilità spesa corrente

Aggiungere il seguente articolo:

Alla lett. b) del comma 26 dell'articolo 31 del 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere in fine le seguenti parole: "a tal fine non si considerano le spese connesse alla reinternalizzazione obbligatoria dei servizi pubblici locali".

MOTIVAZIONE

L'emendamento esclude dal limite degli impegni imposti per gli enti inadempienti le spese connesse alla gestione dei servizi pubblici locali che obbligatoriamente devono rientrare nei bilanci degli enti. La fattispecie riguarda ad esempio la reiscrizione a bilancio delle entrate e delle spese connesse al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009.

Modifica sanzione patto di stabilità recupero sfornamento patto di stabilità

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 al comma 26 lett a) il periodo "In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue." è sostituito dal seguente periodo: "In caso di incapienza dei predetti fondi il recupero si realizza nei due anni successivi all'anno dell'inadempienza attraverso il taglio delle risorse assegnate."

MOTIVAZIONE

La legge 12 novembre 2011 all'articolo 31 comma 26 sono definite le sanzioni che i comuni devono applicarsi a seguito del mancato raggiungimento del patto di stabilità interno. in particolare il comma 26 lett. a) stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'ente locale inadempiente nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione delle assegnazione statali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con il presente emendamento si chiede in caso di incapienza delle assegnazioni statali di procedere al recupero degli importi dovuti nei due anni successivi all'inadempienza del patto di stabilità

Esclusione dal Patto di stabilità delle spese di gestione degli impianti nucleari

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma

Per l'anno 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.

MOTIVAZIONE

Si chiede per l'anno 2013 l'esclusione il patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali, delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

A tale proposito si fa presente che il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento; ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e tale slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locali sedi

di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo,

Esclusione dal Patto di stabilità delle spese di gestione degli impianti nucleari

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le somme di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60% e in conto esercizio nella misura massima del 40%. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola.

MOTIVAZIONE

Le misure compensative sono necessarie a qualificare i territori fino alla dismissione completa degli impianti, dato che anche dopo la loro chiusura si avranno delle servitù cui sarà necessario indirizzare risorse per il loro definitivo recupero e per il nuovo utilizzo.

E' opportuno svincolare le somme spettanti agli enti locali dal vincolo del patto di stabilità per renderle disponibili per la realizzazione degli interventi e prevederne anche la destinazione in conto esercizio al fine di poter destinare ad esempio spese per servizi accessori alle opere da realizzare.

Interventi simili sono stati previsti in altri ambiti, ultimo quello per le spese Expo Milano 2015 stabilito con il comma 37 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (mille proroghe).

Aggiungere il seguente articolo:

Nettizzazione delle quote comunali di cofinanziamento ai fondi strutturali.

All'articolo 31 comma 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole "L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali." sono sostituite con le seguenti "L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali."

In alternativa:

Per l'anno 2013 in deroga all'articolo 31 comma 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 opera per gli enti locali l'esclusione per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali nei limiti di cui al comma 7 articolo 2.

MOTIVAZIONE

L'attuazione della programmazione comunitaria è nella sua parte più "viva". Verso la fine del cronoprogramma per la spesa, nel cuore dell'esercizio della realizzazione da parte degli enti locali, se si considerano i tempi per l'avvio e per gli affidamenti regionali. L'emendamento, pertanto, risulta indispensabile per garantire il rispetto dei target di spesa per l'anno 2013 previsti per i singoli programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea. In assenza, i Comuni non potranno realizzare gli interventi preziosissimi. Come noto, infatti, gli interventi finanziati dalle risorse addizionali ormai sono gli unici, per assenza di tutte le altre fonti finanziarie. Se manca la nettizzazione, ed in particolare dell'ultimo anello della filiera, tutto si bloccherebbe determinando il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Aggiungere il seguente articolo:

Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise

All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente:

“8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di Euro.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è indispensabile per nettizzare le cifre per la ricostruzione al fine di completare gli interventi rivolti al territorio delle due regioni interessate, le uniche che attualmente non vedono nettizzati tali fondi rispetto alle altre regioni (si veda in particolare in favore dei fondi di Abruzzo, Emilia, Umbria). Si ristabilirebbe quindi una condizione di uguaglianza fondamentale. Per il Molise, altresì rappresenta l'unica possibilità di spesa per garantire la ricostruzione, attualmente ferma al 30%. Le risorse destinate alla ricostruzione risultano indispensabili per i Comuni della Provincia di Campobasso interessati (oltre 50) poiché tutte le cifre sono state stanziare a valere sul fondo FSC con delibera CIPE del 2011 e quindi risulterebbe impossibile impegnarle per la Regione Molise se non si stabilisse una deroga espressa.